

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (15G00201)

(GU n.283 del 4-12-2015)

Vigente al: 19-12-2015

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 1, 2 e 3, 93, 100 e 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;

Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n.

427;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;

Viste le note del 31 luglio 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10 e 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocita' ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da:

a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o piu' unita', di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero

b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unita' munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).

In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.

2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessita' di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione, come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento:

a) disciplina, ai sensi degli articoli 59 e 75, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali;

b) individua i requisiti richiesti per la circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali.

Art. 3

Assimilazione ai fini della circolazione e della guida

1. Ai fini della circolazione su strada e della guida, le piattaforme semoventi eccezionali sono assimilate ai veicoli della categoria N3, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione

1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche individuate:

a) nell'Allegato A del presente regolamento;

b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di cui all'Allegato B del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.

2. L'Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme semoventi eccezionali» e l'Allegato B «Prescrizioni per l'omologazione o l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione» sono parte integrante del presente regolamento.

3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.

Art. 5

Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi eccezionali sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli componenti il veicolo, secondo i tempi e le modalita' applicabili previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6

Immatricolazione e documenti di circolazione

1. La circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali e' subordinata all'immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o piu' moduli, in modo da avere almeno quattro assi a terra, con le modalita' e le formalita' previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora trattasi della tipologia di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, il numero minimo di assi e' pari a tre.

2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di manovra eventualmente rimovibile, con velocita' estremamente ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, e' dotato di targa e carta di circolazione.

3. Sulla carta di circolazione della piattaforma semovente eccezionale sono indicati il tipo e gli estremi dei moduli che possono essere abbinati, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

Art. 7

Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione delle piattaforme semoventi gia' immesse in circolazione o approvate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia

1. Le piattaforme semoventi, gia' immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo

sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggette a verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Art. 8

Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e per la guida

1. Le piattaforme semoventi eccezionali sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su percorsi autorizzati dall'ente proprietario della strada.

2. La circolazione è consentita solo con scorta tecnica.

3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Le piattaforme semoventi eccezionali, eventualmente modulari, già autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare per un periodo massimo di un anno. Decorso tale termine, alle suddette piattaforme semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista dalle norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Ministro: Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3371

Allegato «A» (art. 4, comma 1, lettera a)

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI

Definizioni

Gruppo di potenza motopropulsore: elemento non destinato al carico, munito di motore a combustione interna e/o elettrica, attrezzato con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi ovvero solidale ad un elemento di carico (cosiddetto tipo «monolitico»);

Unità modulari: elementi muniti di piano di carico, dotati di assi a terra di cui almeno uno motorizzato, attrezzati con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi;

Aggancio solidale: sistema meccanico del tipo a «pettine» o simile, con interposizione di perni o altri elementi meccanici, tali da rendere i moduli solidali e continui tra loro.

1. Caratteristiche tecniche

1.1 La piattaforma semovente eccezionale e' costituita, nella composizione minima necessaria per l'immatricolazione, da un gruppo di potenza e da uno o piu' moduli in modo da avere almeno 4 assi a terra ovvero, se del tipo "monolitico", con almeno 3 assi a terra;

1.2 valore minimo della massa complessiva: 52.000 kg;

1.3 velocita' massima senza carico, per costruzione: non superiore a 20 km/h;

1.4 il costruttore del veicolo ha la responsabilita' diretta ed esclusiva della progettazione e dei calcoli di tutte le strutture comunque realizzate;

1.5 ogni gruppo di potenza abbinato con l'unita' modulare base ovvero incorporato in un modulo di carico se di tipo monolitico deve essere munito di posto di guida che puo' essere realizzato con piattaforma di comando non coperta; e' ammessa la guida a terra con velocita' effettiva (a vuoto o a carico) non superiore a 5 km/h e in presenza di dispositivo automatico che non consente il superamento del limite di velocita'.

2. Caratteristiche di composizione

2.1 La piattaforma semovente puo' essere costituita o da un solo elemento di carico (tipo monolitico costituito da gruppo di potenza e elemento di carico con almeno 3 assi a terra di cui almeno uno motorizzato) o da un sistema modulare (gruppo di potenza abbinato ad un elemento di carico con almeno 4 assi a terra di cui almeno uno motorizzato, a sua volta abbinabile con altri elementi modulari). Il sistema di composizione di una piattaforma semovente modulare, consente di poter avere a disposizione semoventi eccezionali, costituiti da una o piu' unita' modulari, in grado di assumere configurazioni diverse per la circolazione su strada.

Le predette unita' modulari, dotate di assi, non sono considerate autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare a far parte di veicoli piattaforme semoventi modulari di configurazione idonea per la circolazione su strada.

2.2 Ognuno dei moduli di cui trattasi e' costituito da un «gruppo assi» (di cui almeno uno motorizzato) che, per essere funzionante, deve essere integrato dal cosiddetto «gruppo di potenza», il quale raggruppa in se' le funzioni di comando e di fornitura di energia alle ruote motorizzate nonche' di comando di tutti i dispositivi del «gruppo assi» (frenatura, sterzata, sospensione/sollevamento, segnalazione visiva ed illuminazione). Il «gruppo di potenza» viene applicato direttamente su una delle estremita' (anteriore o posteriore) del modulo con un gruppo di almeno 4 assi (vedi 1.1) ovvero e' solidale ad una unita' di almeno 3 assi (tipo «monolitico»).

Le unita' modulari, siano essi singole che unite ad altre per costituire veicoli semoventi modulari, devono essere abbinate direttamente o tramite strutture interposte o tramite collegamenti idraulici/elettrici, a quegli elementi di collegamento che hanno le caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi di cui sono dotati i medesimi veicoli.

All'interno di ciascun veicolo semovente modulare possono essere utilizzate attrezzature, quali pianali (fissi o telescopici), elementi distanziatori, idonei all'abbinamento con le unita' modulari

sopra descritte. Per documentate esigenze, puo' essere inserito un modulo con assi a terra non motorizzati.

2.3 L'elemento «gruppo di potenza» con aggancio solidale con un modulo avente almeno 4 assi ovvero solidale in una unita' con almeno 3 assi se del tipo «monolitico», reca punzonato il numero di telaio (contenente il codice V.I.N. - Vehicle Identification Number) dell'intero veicolo destinato alla immatricolazione e targatura.

Le unita' modulari, ciascuna individuata tramite punzonatura di un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero di telaio del veicolo, come sopra detto), sono abbinate al gruppo di potenza.

Le diverse configurazioni di marcia sono caratterizzate da:

- numero complessivo degli assi a terra;
- massa a vuoto;
- massa massima a pieno carico;
- lunghezza massima;
- larghezza massima.

Ciascuna unita' modulare puo' essere utilizzata per costituire, con altre unita' modulari, veicoli semoventi modulari diversi tra loro.

2.4 Le piattaforme semoventi possono essere abbinate con altre piattaforme semoventi in composizione «coda contro coda» e lateralmente, come previsto all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.

ALLEGATO "B"

PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI (articolo 4, comma 1, lettera b)

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI				
N.	Argomento	Norma di riferimento		APPLICAZIONE
		Direttiva base	Regolamento UNECE	
1.	LIVELLO SONORO	70/157/CEE 2007/34/CE [540/2014/RUE]	51	NON RICORRE - vedi nota "A"
3.	SERBATOI DI CARBURANTE	70/221/CEE	34	RICORRE - vedi nota "B"
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORE [ANTINCASTRO]	2006/20/CE	58	
4.	ALLOGGIAMENTO TARGA IMMATRI- COLAZIONE POSTERIORE	70/222/CEE - 1003/2010/RUE	-	RICORRE
5.	DISPOSITIVI DI STERZO (SFORZO MAX.)	70/311/CEE - 1999/7/CE	79	RICORRE - vedi nota "C"
6.	SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE	70/387/CEE 2001/31/CE	-	NON RICORRE

7.	SEGNALATORE ACUSTICO	70/388/CEE	28	RICORRE
8.	DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA (CAMPO DI VISIBILITA' POSTERIORE)	2003/97/CE 2005/27/CE	46	RICORRE - vedi nota « D »
9.	FRENATURA	71/320/CEE - 2002/78/CE	13	RICORRE - vedi nota "E"
10.	SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE (COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA)	72/245/CEE - 2009/19/CE	10	RICORRE - vedi nota "F"
13.	ANTIFURTO E IMMOBILIZZATORE	74/61/CEE 95/56/CE	18	NON RICORRE
15.	RESISTENZA DEI SEDILI	74/408/CEE - 2005/39/CE	17	NON RICORRE
17.	TACHIMETRO - RETROMARCIA	75/443/CEE - 97/39/CE	39	RICORRE - vedi nota « H »
18.	TARGHETTE REGOLAMENTARI	76/114/CEE - 19/2011/RUE	-	RICORRE
19.	ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA	76/115/CEE - 2005/41/CE	14	NON RICORRE
20.	DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA [X]	76/756/CEE 2008/89/CE	48	RICORRE - vedi nota "I"
27.	DISPOSITIVI DI RIMORCHIO	77/389/CEE - 1005/2010/RUE	-	NON RICORRE
31.	CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA	77/541/CEE - 2005/40/CE	16	NON RICORRE
33.	IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI (SPIE E INDICATORI)	78/316/CEE - 94/53/CEE	121	RICORRE - vedi nota "J"
34.	SBRINAMENTO/ DISAPPANNAMENTO (PARABREZZA)	78/317/CEE - 672/2010/RUE	-	NON RICORRE
35.	LAVACRISTALLI/ TERGICRISTALLI (PARABREZZA)	78/318/CEE - 1008/2010/RUE	-	NON RICORRE - vedi nota "K"
36.	SISTEMI DI RISCALDAMENTO	2001/56/CE 2006/119/CE	122	RICORRE SE PRESENTE
	EMISSIONI (EURO VI) VEICOLI PESANTI - ACCESSO ALLE			RICORRE -

41A	INFORMAZIONI	595/2009/RCE	-	vedi nota "L"
42.	PROTEZIONE LATERALE	89/297/CEE	73	NON RICORRE
43.	DISPOSITIVI ANTISPRUZZI	91/226/CEE - 109/2011/RUE	-	NON RICORRE
45.	VETRI DI SICUREZZA	92/22/CEE - 2001/92/CE	43	RICORRE SE PRESENTE
46.	PNEUMATICI	92/23/CEE - 2005/11/CE - 458/2011/RUE	54	RICORRE - vedi nota "M"
47.	LIMITATORI DI VELOCITA'	92/24/CEE 2004/11/CE	89	RICORRE SE PRESENTE
48.	MASSE E DIMENSIONI	1230/2012/RUE	-	RICORRE - vedi nota "N"
49.	SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE	92/114/CE	61	NON RICORRE
50.	DISPOSITIVI DI AGGANCIO	94/20/CE	55	NON RICORRE
56.	VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	98/91/CE	105	NON RICORRE
57.	PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE	2000/40/CE	93	NON RICORRE
62	IMPIANTO A IDROGENO	79/2009 RCE - 406/2010 RCE	-	RICORRE SE PRESENTE
63	SICUREZZA GENERALE	661/2009 RCE	-	RICORRE - vedi nota "O"
65	DISPOSITIVI AVANZATI FRENATURA "AEBS"	347/2012 RUE	-	NON RICORRE
66	SISTEMI AVVISO DEVIAZIONE CORSIA DI MARCIA "LDWS"	351/2012 RUE	-	NON RICORRE
67	VEICOLI ALIMENTATI A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) E LORO INSTALLAZIONE	--	67	RICORRE SE PRESENTE
69	VEICOLI ELETTRICI	--	100	RICORRE SE PRESENTE
70	VEICOLI ALIMENTATI A GAS NATURALE (CNG) E LORO INSTALLAZIONE	--	110	RICORRE SE PRESENTE
ALTRE DIRETTIVE CE E REGOLAMENTI UNECE				
	MONTAGGIO/IMPIEGO DEL LIMITATORE DI	92/6/CEE		NON

	VELOCITA'	2002/85/CE		RICORRE
	IDENTIFICAZIONE VEICOLI LENTI		(69/01/sup5 UE)	RICORRE
	IDENTIFICAZIONE VEICOLI LUNGI E PESANTI	DM 30/6/1988, n. 388 DM 24/01/2003, n.40	(70/01/sup7) (104/00/ sup7)	RICORRE

Le rubriche seguenti riguardano specificatamente le approvazioni dei singoli dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

21	CATADIOTTRI	76/757/CEE - 97/29/CE	Regolamento 3 - RICORRE
22	LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANTERIORI, POSIZIONE POSTERIORI, ARRESTO, POSIZIONE LATERALI, MARCIA DIURNA	76/758/CEE 97/30/CE	Regolamento 7: luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto. - RICORRE Regolamento 87: luci di marcia diurna. - NON RICORRE Regolamento 91 luci di posizione laterali - RICORRE
23	INDICATORI DI DIREZIONE	76/759/CEE - 1999/15/CE	Regolamento 6 - RICORRE
24	DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE TARGA IMMATRICOLAZIONE	76/760/CEE - 97/31/CE	Regolamento 4 - RICORRE
25	PROIETTORI 76/761/CE - 1999/17/CE	- Regolamento 31: proiettori (alogeni sigillati) RICORRE - Regolamento 37: lampade ad incandescenza destinate a unita' ottiche omologate RICORRE - Regolamento 98: proiettori con fonte luminosa a scarica RICORRE - Regolamento 99: fonti luminose a scarica destinate a unita' ottiche omologate RICORRE - Regolamento 112: lampade asimmetriche RICORRE - Regolamento 123: fari direzionali (AFS) con adattamento automatico RICORRE	
26	PROIETTORI FENDINEBBIA (anteriori)	76/762/CEE - 1999/18/CE	Regolamento 19 - NON RICORRE
28	LUCI PER NEBBIA (posteriori)	77/538/CEE - 1999/14/CE	Regolamento 38 - NON RICORRE
29	PROIETTORI DI RETROMARCIA	77/539/CEE - 97/32/CE	Regolamento 23 - NON RICORRE
		77/540/CEE -	Regolamento 77 - NON

30	LUCI DI STAZIONAMENTO	1999/16/CE	RICORRE	
+---	+-----	+-----	+-----	+---

NOTE all'ALLEGATO B

A - Si applicano le prescrizioni della direttiva 2000/14/CE e successive modificazioni assimilando le piattaforme semoventi eccezionali alle macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità (art.13)

B - Ricorre solo per i serbatoi. Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 2009/63/CE).

C - In caso di sterzata a volta corretta su tutti gli assi comandabile tramite un manipolatore con incremento potenziometrico che comanda, tramite logica elettronica, l'apertura di elettrovalvole proporzionali che alimentano i cilindri idraulici attuatori, non ricorre la rispondenza alla norma richiamata. In tale circostanza deve essere garantita la sterzata di tutte le configurazioni previste, anche in caso di avaria.

D - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 2009/59/CE) - Obbligo di specchio retrovisore destro e sinistro e obbligo della scorta tecnica nella circolazione su strada. In caso di guida da terra con pannello di comando a velocità non superiore a 5 km/h, è ammessa la rimozione degli specchi retrovisori

E - I singoli moduli devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla categoria N. Considerate le particolari caratteristiche costruttive dei veicoli componenti il complesso e la ridotta velocità massima delle piattaforme semoventi modulari, il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla predetta direttiva si intende conseguito con il rispetto delle verifiche e prove contenute negli allegati alla stessa, tenendo presente le seguenti prescrizioni:

- Allegato I: applicabile con le seguenti eccezioni:

- a) il freno di servizio può non agire su tutte le ruote del veicolo (deve essere frenato almeno il 50% delle ruote);
- b) può essere utilizzata la frenatura idrostatica;
- c) in caso di avaria del sistema frenante, deve essere possibile l'arresto del veicolo con un sistema a molla di tipo negativo;
- d) non vi è l'obbligo di comandi separati per il freno di servizio e il freno di stazionamento
- e) per velocità massima per costruzione a vuoto non superiore 5 km/h il freno a molla può essere utilizzato per la frenatura di servizio, in deroga al punto 2.1 dell'Allegato V, considerata la bassissima velocità

- Allegato II: applicabile con le seguenti eccezioni:

non è necessaria l'effettuazione della prova di tipo I e II. Nella prova di tipo 0 deve essere conseguita un'efficienza minima del freno di servizio pari:

- a) a vuoto, decelerazione minima $1,8 \text{ m/s}^2$ che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 2,2 m a 10 km/h ed in 8,5 m a 20 km/h;
- b) a carico, velocità massima $\leq 5 \text{ km/h}$, decelerazione minima 1 m/s^2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 1,0 m a 5 km/h oppure tasso di frenatura minimo (inteso come rapporto tra la somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote e la massa complessiva del veicolo) pari al 15%;
- c) a carico, velocità massima $\leq 15 \text{ km/h}$, decelerazione minima 2 m/s^2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un

arresto in 4,5 m a 15 km/h

L'efficienza minima del freno di stazionamento viene verificata su di una pendenza del 4,5%

Non e' necessario il rispetto del punto 1.1.4.2.

- Allegato III - applicabile in caso di frenatura ad aria compressa
- Allegato IV - applicabile in caso di frenatura ad aria compressa
- Allegato V - applicabile. In deroga al punto 2.1, il freno a molla puo' essere utilizzato per la frenatura di servizio,
- Allegato VI - non applicabile (non sono ammessi freni a scatto)
- Allegato VII - non ricorre
- Allegato VIII - non ricorre
- Allegato IX - non applicabile
- Allegato X - non applicabile
- Allegato XI - non applicabile in quanto non possono essere utilizzati freni elettrici
- Allegati da XII a XIX: non ricorre

F - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni della direttiva 2004/108/CE e successive modificazioni

H - Deroga per il tachimetro, considerata la limitata velocita'. Le piattaforme semoventi modulari devono essere dotate di un dispositivo di retromarcia

I - I dispositivi di cui ai numeri 22 (limitatamente a quelli di marcia diurna), 26, 28, 29 e 30 non ricorrono

J - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 86/415/CEE). E' ammissibile che il pannello con i comandi, spie e indicatori sia di tipo "rimuovibile" per l'azionamento da terra, nell'esecuzione delle operazioni di manovra in cantiere e di avvicinamento lento durante le fasi di carico e scarico, ovvero in tutte le fasi di marcia a velocita' non superiore a 5 km/h

K - Se il veicolo e' munito di cabina chiusa, deve essere verificata la presenza di un adeguato dispositivo

L - Possono essere applicate le norme per le macchine mobili non stradali (direttiva 97/68/CE e successive modificazioni); in tal caso e' ammessa la rispondenza al Regolamento UNECE 120

M - Su richiesta del costruttore possono essere ammissibili pneumatici omologati secondo il Regolamento UNECE 106. Le particolari caratteristiche d'impiego devono essere certificate dai costruttori degli pneumatici.

N - Le piattaforme semoventi modulari devono rispettare solo le prescrizioni seguenti:

a) massa massima per asse compatibile con la portata degli pneumatici in funzione della velocita' ammessa;

b) capacita' di spunto in salita: verifica dello spunto su pendenza del 4,5% in analogia con i veicoli eccezionali (punto d.1.4 dell'appendice I al Titolo I al Regolamento al codice della strada). La verifica e' omessa se il rapporto potenza motore/massa complessiva della combinazione e' maggiore di 0,20 kW/t

O - vengono applicate le prescrizioni riguardanti i veicoli di categoria N.